



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,
nonché in materia di immigrazione
(A.C. 1416)*

*CAMERA DEI DEPUTATI
V COMMISSIONE
(Bilancio, tesoro e programmazione)*

Roma, 3 ottobre 2023

Confcommercio – Imprese per l’Italia ringrazia Codesta Commissione della possibilità offerta di poter fornire, con la presente audizione, il punto di vista delle imprese del terziario di mercato rappresentate in merito al decreto legge n.124/2023 (cd. Decreto Sud).

Si tratta di un provvedimento che persegue importanti obiettivi: l’efficientamento delle politiche di coesione, l’integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese anche attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il “superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese”, il rilancio economico dell’area Mezzogiorno, anche attraverso l’istituzione - nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, denominata “ZES UNICA”.

Dall’analisi dell’articolato emergono però rilevanti questioni critiche.

Le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione

Il decreto legge prevede la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027.

In questo contesto, assumono particolare rilievo gli “Accordi per la coesione” tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma. Con tali accordi “vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento”.

Rispetto alla complessiva riprogrammazione del FSC ed anche in considerazione del previsto e determinante contributo di tale operazione alla realizzazione di interventi non più finanziati dal PNRR, segnaliamo l’esigenza di salvaguardare - ed anzi rafforzare - le risorse dedicate dalle regioni alla competitività del sistema produttivo. Al riguardo, va altresì evidenziato che le risorse FSC finalizzate agli incentivi alle imprese hanno registrato, nei diversi cicli di programmazione, indici di attuazione in linea con i cronoprogrammi di spesa.

Tali risorse potrebbero, dunque, permanere nell’ambito dell’autonoma attività di programmazione e di spesa delle regioni, lasciando agli “Accordi per la Coesione” la programmazione e l’attuazione degli interventi infrastrutturali e sociali.

Resta in ogni caso ferma l’esigenza di prevedere un adeguato coinvolgimento del partenariato economico e sociale anche nel processo istruttorio dei suddetti accordi.

ZES UNICA, accessibilità e credito d'imposta

Le ZES esistenti si sono fin qui caratterizzate come regime economico speciale operante su parti dei territori delle regioni del Mezzogiorno molto limitate (meno dell'1 per cento del totale dell'area) e servite da grandi infrastrutture di trasporto.

L'estensione dell'agevolazione all'intera area Mezzogiorno richiede, dunque, una conseguente e coerente crescita dei connessi stanziamenti per contrastare il rischio della riduzione dell'intensità degli aiuti. Occorre, inoltre, che, anche nella prospettiva della "ZES UNICA", sia confermata la centralità dell'accessibilità – assicurata dal sistema dei trasporti e della logistica – ai fini della crescita e dello sviluppo.

Per gli operatori logistici degli interporti, invece, la prevista limitazione della possibilità di ricorrere al credito d'imposta "ZES UNICA" per immobili strumentali agli investimenti produttivi – immobili il cui valore unitamente a quello dei terreni non potrà superare il 50 per cento del valore complessivo degli investimenti - determina un'esclusione di fatto dal beneficio, che certo non giova alla migliore accessibilità del Mezzogiorno. E' una previsione da rivedere.

Va altresì affrontata la questione dell'accesso delle MPMI al credito d'imposta rispetto alla previsione che dispone che non siano agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore ai 200.000 euro. Si potrebbe intervenire rivedendo al ribasso la soglia e/o prevedendo una quota di riserva in favore delle MPMI.

La dotazione complessiva del credito d'imposta sarà determinata con decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione.

Al riguardo, si rappresenta l'esigenza di procedere al finanziamento del credito d'imposta per la "ZES UNICA" facendo ricorso a risorse diverse da quelle già programmate e destinate al sistema produttivo.

Gli interventi in favore delle imprese sono tra quelli con maggiore tiraggio e risultano, dunque, già coerenti con l'obiettivo di policy del "decreto Sud" volto al rafforzamento della capacità di spesa delle regioni del Mezzogiorno.

Piano strategico della ZES UNICA

La politica di sviluppo della "ZES UNICA" viene definita, anche in coerenza con il PNRR, attraverso un Piano strategico triennale - predisposto dalla "Struttura di missione per la ZES" -, che definisce, anche in modo differenziato per regione, "i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES e le modalità di attuazione".

Per la predisposizione dello schema di Piano strategico da parte della Struttura di missione, è prevista “la piena partecipazione delle regioni interessate”.

Va assicurata anche la partecipazione del partenariato economico-sociale in coerenza con le *policy* europee e con il nesso tra efficacia delle politiche per il Sud e politiche con il Sud.

Procedimento unico e autorizzazione unica

La “Struttura di missione per la ZES” è il soggetto che - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR - curerà l’istruttoria e svolgerà le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, così da consentire alle imprese che intendono avviare attività economiche nella “ZES UNICA”, di ottenere, in unica soluzione, “tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto”.

Va posta attenzione alle prevedibili difficoltà organizzative che potrebbe incontrare l’applicazione pratica di questo nuovo procedimento ed ai rischi di generale compressione del ruolo delle regioni.

In particolare, l’attuale disegno del procedimento unico e dell’autorizzazione unica non risulta idoneo ad accompagnare lo sviluppo del modello italiano di pluralismo distributivo, caratterizzato dall’equilibrata compresenza di strutture piccole, medie e grandi insieme al commercio su aree pubbliche, e dal perseguimento di tale equilibrio anche attraverso l’attività delle Conferenze di servizi regionali chiamate a decidere sugli insediamenti delle strutture di maggiore superficie.

Va quindi garantito, anche nell’ambito del nuovo procedimento unico che si va delineando, il ruolo delle regioni ed assicurato, pur nell’ambito di una tempistica stringente, il ruolo consultivo delle associazioni del commercio e dei consumatori.

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne

Con l’istituzione della “Cabina di Regia per lo sviluppo delle aree interne”, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le competenze su strategie, accordi, monitoraggio e coordinamento, passano da un organo tecnico (il Comitato tecnico per le aree interne) ad un organo politico (la Cabina di regia).

Le priorità d’intervento restano sostanzialmente invariate rispetto allo stato attuale. Il Piano strategico, definito e approvato dalla Cabina di Regia, dovrà individuare gli ambiti

d'investimento, con particolare attenzione ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari.

Il potenziamento dell'offerta qualitativa e quantitativa dei suddetti servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) rappresenta sicuramente una precondizione necessaria per lo sviluppo delle aree interne, ma va accompagnata da interventi per favorire il sostegno e l'insediamento delle attività economiche, fondamentali per creare occupazione e assicurare uno sviluppo stabile e sostenibile. A tal fine, si reputa necessario introdurre come priorità anche il "sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese".

Relativamente alla *governance*, si segnala il mancato coinvolgimento delle regioni e delle province autonome nella definizione del piano strategico. Le politiche per le aree interne, caratterizzate da una forte vocazione territoriale, dovrebbero seguire un approccio bottom-up attraverso la definizione e la condivisione delle scelte d'intervento con gli enti territoriali nonché attraverso la messa a punto di un modello di zone economiche montane (ZEM).

PROPOSTE EMENDATIVE

INDICE

1. Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per la competitività delle imprese (art. 1)
2. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (art. 7)
3. Cabina di regia ZES Unica: ruolo consultivo rappresentanti enti pubblici e portatori interesse (art. 10)
4. Attenzione strategica verso l'accessibilità (art. 11)
5. Piano Strategico della ZES Unica: coinvolgimento del partenariato economico e sociale (art. 11)
6. Piano strategico della ZES unica: coinvolgimento delle regioni (art. 11)
7. Procedimento unico (art. 14)
8. Credito d'imposta ZES Unica: proporzionalità delle soglie minime di investimento (art. 16)
9. Integrazione del credito di imposta ZES Unica con gli incentivi regionali (art. 16)
10. Credito d'imposta ZES Unica: riserva per le PMI (art. 16)
11. Innalzamento soglia immobili strumentali (art. 16)
12. Chiarimento ambito applicazione beneficio agli immobili strumentali (art. 16)
13. Garanzia benefici per logistica (art. 16)

1. Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione per la competitività delle imprese

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 1

(Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “*comprese quelle destinate alla competitività del sistema produttivo;*”

Motivazione

Il decreto legge prevede la riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027, da attuarsi anche attraverso i nuovi “Accordi per la coesione” tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, la coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma.

Considerato il determinante contributo di tale operazione alla realizzazione di interventi non più finanziati dal PNRR, l'emendamento propone di salvaguardare le risorse FSC dedicate dalle regioni alla competitività del sistema produttivo. Le risorse FSC finalizzate agli incentivi alle imprese hanno registrato, nei diversi cicli di programmazione, indici di attuazione in linea con i cronoprogrammi di spesa. Tali risorse potrebbero, dunque, permanere nell'ambito dell'autonoma attività di programmazione e di spesa delle regioni, lasciando agli “Accordi per la Coesione” la programmazione e l'attuazione degli interventi infrastrutturali e sociali.

2. Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 7

(Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)

Al comma 3, dopo le parole: “socio-sanitari” aggiungere le seguenti: “*nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese*”

Motivazione

Il Piano strategico, definito e approvato dalla “Cabina di Regia per lo sviluppo delle aree interne” (presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) dovrà individuare gli ambiti d'intervento, con particolare attenzione ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari.

Il potenziamento dell'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità), rappresenta sicuramente una preconditione necessaria per lo sviluppo delle aree interne, ma va accompagnata da interventi per favorire il sostegno e l'insediamento delle attività economiche, fondamentali per creare occupazione e assicurare uno sviluppo stabile e sostenibile.

L'emendamento propone di inserire tra le priorità d'intervento previste dal comma 3 dell'articolo 7, gli investimenti per lo sviluppo e la competitività delle micro, piccole e medie imprese delle aree interne.

3. Cabina di regia ZES Unica: ruolo consultivo rappresentanti enti pubblici e portatori di interesse (art. 10)

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 10

(Ruolo dei portatori di interessi nell'organizzazione della ZES unica)

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: “*come osservatori*” con le seguenti: “, *a titolo consultivo,*”

Motivazione

L'articolo 10 prevede che alle riunioni della cabina di regia della ZES unica possono essere invitati, altresì, i rappresentanti dei portatori di interessi collettivi o diffusi, in qualità di osservatori. Questa definizione presuppone, pertanto, un ruolo marginale di tali soggetti.

L'emendamento propone di rafforzare la funzione dei portatori di interessi collettivi o diffusi, attraverso una partecipazione consultiva ai lavori della cabina di regia.

4. Attenzione strategica verso l'accessibilità

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 11

(Piano strategico della ZES unica)

Al comma 1, dopo le parole: “*di sviluppo della ZES unica*”, aggiungere le seguenti: “*ponendo particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti e*”

Motivazione

Nelle migliori buone pratiche internazionali, l'accessibilità garantita dal sistema dei trasporti rappresenta un asse portante del buon funzionamento delle Zone Economiche Speciali. D'altra parte, le ZES esistenti in Italia sono state istituite a ridosso di grandi infrastrutture di trasporto, proprio in virtù di questa funzione “servente” svolta dall'accessibilità nei confronti delle attività economiche. L'emendamento proposto punta conseguentemente a recuperare, in fase di definizione del Piano Strategico della ZES unica, una particolare attenzione verso l'accessibilità garantita dal sistema delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Piano Strategico della ZES Unica: coinvolgimento del partenariato economico e sociale

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 11

(Piano Strategico della ZES Unica)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: *“e del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014”*

Motivazione

La politica di sviluppo della “ZES UNICA” viene definita attraverso un Piano strategico triennale predisposto dalla “Struttura di missione per la ZES”, che definisce, anche in modo differenziato per regione, “i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES e le modalità di attuazione”.

Il Decreto legge prevede, nella predisposizione dello schema di Piano strategico da parte della Struttura di missione, “la piena partecipazione delle regioni interessate”.

L'emendamento è diretto ad assicurare anche la partecipazione del partenariato economico-sociale, in coerenza con i principi disciplinati dal Codice Europeo di condotta sul Partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014).

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 11

(Piano strategico della ZES unica)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, in fine, dopo le parole: “*partecipazione delle regioni interessate*”, aggiungere le seguenti: “*in sede di conferenza di servizi istruttoria.*”
- b) al comma 3, dopo le parole: “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*”, aggiungere le seguenti: “*, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni*”

Motivazione

La riforma del Titolo V del 2001 ha costituzionalizzato il modello del regionalismo cooperativo la cui disposizione cardine è rappresentata dall’art. 120 che ha, a sua volta, costituzionalizzato il principio di leale collaborazione.

E’ stata la Corte costituzionale (cfr. sent. 282 del 2002 e 303 del 2003) che ha confermato la portata generale del principio di leale collaborazione che incide “su tutto l’arco delle relazioni” fra Stato e autonomie territoriali.

Va quindi espressamente prevista, in attuazione di tale principio, non solo la partecipazione delle regioni fin dalla fase istruttoria del procedimento che porterà alla definizione dello schema di Piano strategico della ZES unica - destinato a costituire il documento programmatico generale di riferimento per ogni regione del Mezzogiorno –, ma anche l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul DPCM con il quale il Piano sarà approvato.

7. Procedimento unico

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 14

(Procedimento unico)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “*degli aeroporti,*”, sopprimere la parola: “*nonché*” e dopo le parole: “*decreto legge 10 agosto 2023, n. 104*” aggiungere le seguenti: “*nonché dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di disciplina del commercio,*”

Motivazione

La proposta emendativa è volta a prevedere espressamente la partecipazione, alla conferenza di servizi indetta dalla struttura di missione ZES, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica necessaria per la realizzazione e l'esercizio delle attività economiche, dei soggetti che oggi partecipano, a titolo consultivo, alle conferenze di servizi indette dalle Regioni.

Appare infatti necessario, pur nell'ambito della nuova più stringente tempistica prevista, assicurare, oltre al ruolo delle regioni, il ruolo consultivo delle associazioni del commerci e dei consumatori al fine di garantire l'equilibrato sviluppo del modello italiano di pluralismo distributivo caratterizzato dall'equilibrata compresenza di strutture piccole, medie e grandi insieme al commercio su aree pubbliche.

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 16

(Credito d'imposta ZES Unica)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: *“Non sono agevolabili i progetti d'investimento inferiori a 200.000 euro”* con le seguenti: *“Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese”*

Motivazione

Il decreto legge prevede un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, destinato a tutte le imprese ubicate nella ZES unica. La soglia minima d'investimento è pari a 200.000 euro e il limite massimo a 100 milioni di euro.

Una soglia minima così elevata mette a rischio l'accessibilità delle micro e piccole imprese al beneficio fiscale.

L'emendamento propone, nel rispetto della proporzionalità dell'aiuto di stato, di prevedere soglie minime differenziate per dimensione d'impresa, con un importo minimo d'investimento ridotto a 30.000 euro per le micro imprese e a 60.000 per le piccole imprese, nonché confermato a 200.000 euro per le medie e grandi imprese.

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 16

(Credito d'imposta ZES Unica)

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: *“Gli Accordi per la Coesione di cui all'articolo 1 del presente decreto possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027.”*

Motivazione

Nell'ambito dei programmi regionali finanziati dai fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, le regioni definiscono diversi strumenti incentivanti, tra cui quelli finalizzati all'acquisto dei beni strumentali all'attività d'impresa, analogamente con quanto previsto dal credito d'imposta ZES unica.

Per favorire la complementarietà tra strumenti incentivanti nazionali e regionali, l'emendamento propone di prevedere, nell'ambito degli Accordi per la Coesione previsti dall'art.1 del decreto in esame, la possibilità di integrare il credito d'imposta ZES unica, con incentivi finanziati dai programmi regionali dei fondi strutturali europei 2021-2027, aventi le medesime finalità.

Fermo restando l'intensità massima di aiuto di stato concedibile per impresa, fissata dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2021-2027, l'incentivo verrebbe così coperto da più fonti finanziarie (nazionale e regionale) e conseguentemente produrrebbe un risparmio sul capitolo di spesa nazionale. L'effetto è di aumentare le potenzialità dello strumento e la raggiungibilità di una platea più ampia di beneficiari.

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 16

(Credito d'imposta ZES Unica)

Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: “procedure di utilizzo delle citate risorse” aggiungere il seguente: “, garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.”

Motivazione

Il decreto legge prevede un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali destinato a tutte le imprese ubicate nella ZES unica. Considerato l'importo massimo ammissibile del progetto d'investimento fissato a 100 milioni di euro, il credito d'imposta diventa uno strumento incentivante attraente per le grandi imprese. Questo potrebbe spiazzare gli investimenti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, che costituiscono la parte sostanziale del sistema produttivo del Sud.

L'emendamento propone di istituire una riserva pari almeno al 50 per cento dello stanziamento, a favore delle micro, piccole e medie imprese.

11. Innalzamento soglia immobili strumentali

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 16

(Credito d'imposta ZES unica)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: “50 per cento” con le seguenti: “75 per cento”

Motivazione

In alcuni settori economici, come ad esempio le strategiche attività logistiche a supporto dell'accessibilità territoriale, gli investimenti negli immobili strumentali alle attività produttive sono particolarmente rilevanti ed in molte circostanze, di valore necessariamente eccedente la soglia massima prevista dall'art. 16, pari al 50% del valore complessivo dell'investimento. D'altra parte, l'estensione del beneficio del credito di imposta sugli investimenti produttivi agli immobili ad essi strumentali ha contribuito significativamente al successo di tale incentivazione nelle Zone Economiche Speciali. Pertanto, al fine di non limitare la concreta possibilità di accesso al beneficio, l'emendamento intende innalzare al 75% del valore complessivo dell'investimento agevolato, il limite che non deve superare il valore dei terreni e degli immobili strumentali, affinché questi possano rientrare nel credito d'imposta per gli investimenti produttivi.

12. Chiarimento ambito applicazione beneficio agli immobili strumentali

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 16

(Credito di imposta ZES unica)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “*acquisto di terreni*”, aggiungere le seguenti: “*o fabbricati anche già utilizzati*”

Motivazione

Al fine di promuovere il recupero di strutture già esistenti in nuovi progetti produttivi, contrastando il consumo di suolo, l'emendamento intende chiarire che nell'ambito delle acquisizioni di immobili strumentali agli investimenti ammesse al beneficio del credito d'imposta, rientrano anche gli acquisti di fabbricati già utilizzati. Invero, la chiara identificazione dell'ambito di applicazione dell'agevolazione, cui l'emendamento intende contribuire, è fondamentale per l'attrazione di nuovi investitori, a partire dagli Investitori istituzionali.

13. Garanzia benefici per logistica

AC 1416

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

Emendamento

Art. 16

(Credito d'imposta ZES unica)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: “*trasporti*”, aggiungere le seguenti:”, *esclusi i settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti,*”

Motivazione

Al fine di non determinare l'inopportuna esclusione dal credito d'imposta sugli investimenti nella ZES unica di soggetti operanti nel settore strategico della logistica l'emendamento è volto a precisare, in coerenza con quanto già disposto dall'art. 199, comma 5 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.77 relativamente al credito d'imposta “Beni strumentali Mezzogiorno”, che il beneficio si applica anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti, come attualmente previsto per le ZES esistenti.